

*Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 09/11/2021*

*Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Conf.)*

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – TRATTAMENTO SANZIONATORIO – RECIDIVA.

L'aumento di pena per la recidiva è giustificato qualora le concrete modalità dell'azione, posta in essere reiteratamente, a breve distanza di tempo da una precedente condanna e a seguito dell'applicazione di una misura cautelare, manifestino la perdurante indole criminale dell'imputato e che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto deterrente.

Riferimenti normativi: art. 75 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 99 comma 4 c.p.

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – REATO CONTINUATO – RECIDIVA

Sussiste il vincolo della continuazione e si giustifica l'aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave ai sensi dell'art. 81, comma 4 c.p., che opera anche quando il giudice consideri la recidiva *ex* art. 99, comma 4 c.p. equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, quando la distanza cronologica tra i reati ascritti all'imputato, consumati nel medesimo contesto spaziale e temporale, il movente degli stessi e l'omogeneità delle condotte lascino desumere che i fatti per cui si procede sono stati oggetto di un identico disegno criminoso.

Riferimenti normativi: art. 75 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 81 comma 4 c.p.; art. 99 comma 4 c.p.; art. 99 comma 6 c.p.

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – REATO CONTINUATO – RECIDIVA – Compatibilità.

In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall'art. 99 ultimo comma c.p. – secondo il quale «l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo» – resta sganciato dall'aumento minimo di un terzo di cui all'art. 81 comma 4 c.p., collegandosi il limite dell'art. 99 ultimo comma c.p. allo *status* di recidiva dell'imputato, mentre l'art. 81 comma 4 c.p. si riferisce all'aumento di pena per i delitti commessi in continuazione dal recidivo.

Riferimenti normativi: art. 75 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 81 comma 4 c.p.; art. 99 comma 4 c.p.; art. 99 comma 6 c.p.